



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39793/2015 R.G. promossa da:

SIACI **ANNUNZIATI** (C.F. **NYSM55A07P201**) con il patrocinio dell'avv.
SIACI **ANNUNZIATI**, con elezione di domicilio in VIA **SIACI** MILANO
presso l'avvocato suddetto

ATTORE

contro

COND. SIACI ANNUNZIATI (C.F. **SIACI**), con il patrocinio dell'avv.
SIACI **ANNUNZIATI**, con elezione di domicilio in VIA **SIACI**
SIACI **ANNUNZIATI** presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO

- OGGETTO: *Opposizione a decreto ingiuntivo n°11839/2015, emesso il 13/04/2015 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 20/04/2015*
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: *come rassegnate alla udienza del 22/3/2016 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.*

SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.

Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per ingiunzione di pagamento n° 16241/2015 R.G. inerente spese condominiali approvate dalla assemblea condominiale e non pagate dall'odierno opponente a cui ha fatto seguito il conseguente decreto ingiuntivo n°11839/2015, emesso il 13/04/2015 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 20/04/2015. Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l'opposizione dell'odierna parte attrice basata sulla eccezione di nullità della notifica del decreto opposto, nonché perché non dovute le somme per spese condominiali per la loro errata ripartizione a carico del solo opponente e non del coniuge dal quale è separato e che risulta essere assegnatario dell'immobile. Incardinato ritualmente il giudizio mediante notifica della opposizione e costituitosi il contraddittorio tra le parti, il condominio opposto contestava gli assunti di parte opponente e chiedeva la conferma del decreto.

La causa, in assenza di richieste istruttorie delle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 22/3/2016 e, precisate le stesse, veniva rinviata alla odierna udienza, al termine della quale, all'esito della discussione orale, è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) - Nel merito della domanda attorea, ritiene questo Giudice che la stessa non è fondata e va rigettata, come di seguito motivato.

Rileva questo Giudice come sia provato documentalmente in atti di causa e non contraddetto, in applicazione del principio dell'onere della prova o, comunque, pacifico tra le parti e non contestato nei termini e modi di legge, stante anche la mancata partecipazione alle udienze della parte attrice-opponente e in assenza di sue richieste processuali, che:

- parte opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno opponente sulla base di: rendiconto consuntivo e relativo piano di riparto delle spese condominiali relativo alla gestione ordinaria 2013/2014; preventivo delle spese di gestione e relativo piano di riparto delle spese condominiali relativo alla gestione ordinaria 2014/2015. Documenti approvati dalla delibera condominiale del 13/11/2013;
- tali documenti sono stati depositati in atti nel fascicolo di parte opposta sia nella fase monitoria che in quella odierna di merito;
- la delibera anzidetta non risulta essere stata impugnata e, di conseguenza, esiste e spiega la sua efficacia, con specifico riferimento alle partite debitorie attribuite al condomino odierno opponente, oggetto del presente



giudizio, quali risultanti dai documenti approvati con le stesse e collegati, sopra richiamati. Né risulta che la stessa ed i suddetti documenti siano stati revocati o riformati consensualmente tra i condomini o giudiziariamente, allo stato;

- in data 28/4/2015 era stata tentata da parte odierna opponente la notifica a mezzo posta di copia del ricorso e del decreto ingiuntivo nella residenza dichiarata dall'opponente in Milano, [redacted] e il plico contenente l'atto era stato restituito al notificante con la causale "*destinatario trasferito*";

- successivamente, in data 7/05/2015 è stata tentata da parte odierna opponente la notifica a mezzo posta di copia del ricorso e del decreto ingiuntivo presso lo studio professionale dell'opponente a mezzo di raccomandata per atti giudiziari n. 76690631704/7;

- in assenza del destinatario e delle persone indicate nel II° comma dell'art. 7 della L. 890/82 presso tale domicilio, il plico contenente l'atto è stato consegnato in data 8/5/2015 al portiere dello stabile tenuto alla distribuzione della posta, che ha firmato l'avviso di ricevimento e curato la consegna della busta al sig. [redacted] nella stessa data.

2) Ritiene questo Giudice che le modalità della notifica sopra richiamate assolvono a tutte le prescrizioni dettate per le notifiche a mezzo del servizio postale dall'art. 7 della L. 890/82 e, conseguentemente la notifica di copia del ricorso e del decreto ingiuntivo in esame si appalesa come valida e rituale.

Peraltro la notifica ha anche, evidentemente, raggiunto il suo scopo a termini dell'art. 156 III comma c.p.c., consentendo al sig. [redacted] di avere conoscenza dell'atto notificato, come pacifico in atti e di proporre, tempestivamente l'odierna opposizione. Ne consegue che la eccezione e la opposizione sul punto vanno rigettate.

3) – Parimenti infondato si appalesa l'altro motivo di opposizione inerente la pretesa erroneità della ripartizione delle spese condominiali ingiunte.

Osserva questo Giudice che ~~la~~ delibera con cui è stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l'esistenza del credito. Essa legittima pertanto, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto. Cosicché, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari di approvazione di questi ultimi, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate (Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; conformi: Cass. civ. Sez. II, 19/02/2016, n. 3354; Cass. civ., Sez. II, 20/07/2010, n. 17014; Cass. civ., Sez. II, 17/01/2003, n. 629; Corte App. Milano, 22/06/2011 - Pres. Di Leo - Est. Carla Romana Raineri). X

Rileva questo Giudice che la controversia esistente tra le parti odierne, relativa alla legittimità ed esatta



contabilizzazione delle somme attribuite all'odierno opponente nei documenti contabili condominiali approvati con la delibera posta a fondamento della emissione del decreto ingiuntivo, è stata sollevata nel presente giudizio senza alcuna previa impugnativa degli anzidetti delibere e documenti contabili.

La stessa, attinendo, sostanzialmente, questioni che vanno sollevate in sede di impugnativa delle delibere assembleari condominiali e dei documenti da esse approvati, nonché questioni inerenti i rapporti interni tra i coniugi separati a seguito della assegnazione dell'alloggio coniugale, non coinvolgenti il Condominio odierno opposto, non può essere oggetto del presente giudizio, in accordo ai principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ne consegue che la eccezione e la opposizione sul punto vanno rigettate.

4) - Per quanto rilevato in fatto e diritto, non risultano provati in atti fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle ragioni del credito e del credito stesso e risultano provati e non contraddetti i mancati pagamenti degli oneri condominiali oggetto di causa, nei termini e per gli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Ne consegue che parte opponente è tenuta, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., al pagamento delle spese condominiali non corrisposte e richieste dal Condominio in atti e che va rigettata la opposizione e il decreto ingiuntivo opposto va confermato, con assorbimento di ogni altra domanda e questione sollevata in giudizio.

5) - Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.91 c.p.c. e parte attrice va condannata al pagamento a parte convenuta delle stesse che, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 10/03/2014, n. 55, tenuto conto del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da parte opponente [REDACTED], come in motivazione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n°11839/2015, emesso il 13/04/2015 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 20/04/2015 e ne dichiara la efficacia esecutiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condanna parte attrice [REDACTED] a pagare in favore del convenuto CONDOMINIO [REDACTED], in persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze di lite che liquida in [REDACTED] per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge;

Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Milano 16 settembre 2016.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani